

Berna,

Ai Governi cantonali

**Disposto costituzionale tifoseria violenta;  
apertura della procedura di consultazione**

Onorevoli Consiglieri di Stato,

Il 17 gennaio 2007 il Consiglio federale ha incaricato il DFGP di svolgere la procedura di consultazione concernente la creazione del nuovo disposto costituzionale «tifoseria violenta» interpellando i Cantoni, i partiti, le associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello dell'economia e le cerchie interessate.

Il 24 marzo 2006 le Camere federali hanno approvato la revisione parziale (FF 2006 3283) della legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI). Lo scopo di questa revisione era di creare in tempi adeguati le necessarie basi giuridiche a livello federale per migliorare la lotta contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive. Così s'intendeva non da ultimo colmare le lacune presenti nel dispositivo di sicurezza dei Cantoni in vista dei campionati europei di calcio Euro 2008. Nell'ambito dei dibattiti parlamentari è stata tuttavia contestata la costituzionalità di tre delle cinque misure previste, vale a dire il divieto di accedere a un'area, l'obbligo di presentarsi alla polizia e il fermo preventivo di polizia. Per questo motivo il Parlamento ha deciso di limitare la durata della validità delle misure menzionate fino alla fine del 2009. Tale scadenza serviva al Parlamento per sollecitare la realizzazione dei necessari lavori di adeguamento, vale a dire per spronare la Confederazione a creare una base costituzionale ineccepibile o i Cantoni ad allestire un concordato.

Incaricata da una mozione della CAG-CS di *garantire* la creazione di una base legale sufficiente *in tempi adeguati*, la Confederazione - d'intesa con i Cantoni - ha avviato i lavori in tal senso già nel corso dell'estate 2006. I Cantoni prevedono di decidere a titolo definitivo nel corso della primavera 2007 se scegliere l'opzione «base costituzionale» o «soluzione a livello di concordato». Anche se i Cantoni dovessero optare per la soluzione a livello di concordato, i lavori per una soluzione federale non saranno interrotti finché non sarà garantito che una normativa cantonale verrà realizzata prima della scadenza del citato termine di validità delle misure previste dalla LMSI. In questo caso i lavori a livello federale dovranno essere interrotti immediatamente.

Con l'opzione «base costituzionale», il Consiglio federale intende fondare le misure contro gli atti violenti in occasione di manifestazioni sportive previste dalla legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna su una base costituzionale chiara e duratura.

I disordini violenti che si verificano in occasione di manifestazioni sportive arrecano un pregiudizio alla sicurezza e all'ordine pubblici. Considerati i beni giuridici da proteggere e l'obiettivo che s'intende raggiungere con la modifica costituzionale, l'avamprogetto è da collocare essenzialmente nel settore della sicurezza interna. Al fine di sottolineare lo stretto nesso con lo sport, ma anche per mostrare i limiti del campo d'azione della Confederazione, la nuova norma sulla competenza non sarà inserita nelle disposizioni sulla sicurezza della Costituzione federale (art. 57-61 Cost.), ma integrerà, in quanto capoverso supplementare, il cosiddetto articolo sullo sport (art. 68 Cost.) di cui alla Sezione 3 «Formazione, ricerca e cultura».

Il nuovo disposto costituzionale permetterebbe di continuare ad applicare il pacchetto di misure sancito nella LMSI (andrebbe soltanto sospesa la scadenza). Tutte le disposizioni concernenti la lotta contro la tifoseria violenta resterebbero incluse in una legge federale e, dopo la scadenza del termine, non verrebbero suddivise in atti legislativi federali (divieto di lasciare la Svizzera e banca dati sui tifosi violenti) e cantonali (aree interdette, obbligo di presentarsi alla polizia e fermo preventivo della polizia).

In allegato troverete il progetto di «disposto costituzionale» e il relativo rapporto esplicativo. Siete pregati di inoltrare il Vostro eventuale parere **entro il 20 aprile 2007** al seguente ufficio:

Ufficio federale di giustizia  
3003 Berna

Per eventuali domande e per ottenere ulteriori copie della documentazione relativa alla procedura di consultazione vogliate contattare la Divisione Progetti e metodologia legislativi dell'Ufficio federale di giustizia, 3003 Berna, (Segreteria: tel. 031 322 47 44, Fax 031 322 84 01). La documentazione relativa alla procedura di consultazione è reperibile anche al seguente indirizzo Internet  
<http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html>

Ringraziandovi sin d'ora per la Vostra preziosa collaborazione, Vi prego di gradire, onorevoli Consiglieri di Stato, l'espressione della mia alta considerazione.

Christoph Blocher  
Consigliere federale

Allegati:

- avamprogetto e rapporto esplicativo (i, d, f)

*TI: i*

*GR: d, i*

*VD, NE, GE, JU: f*

*BE, FR, VS: d, f*

*ZH, LU, UR, SZ, OW, NW, GL, ZG, SO, BS, BL, SH, AR, AI, SG, AG, TG: d;*

- elenco dei partecipanti alla consultazione (d, f, i).